

Oggetto: Regolamento del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile: approvazione.

Relaziona l'argomento l'Assessore Basso Domenico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 15 della Legge 24.02.1992, n. 225, concernente l'istituzione del servizio nazionale della protezione civile, individua nel Sindaco l'Autorità Comunale di Protezione Civile e stabilisce che al verificarsi dell'emergenza, egli assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari;
- che l'art. 108 del D. Lgs.vo n. 112/98 attribuisce ai Comuni in materia di protezione civile le funzioni relative alla predisposizione dei piani di emergenza, l'attuazione dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti e necessari a fronteggiare lo sviluppo di eventi calamitosi sul proprio territorio;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 22.12.2008 è stato approvato il Piano Comunale di Protezione Civile,

RICHIAMATO il verbale n. 1 del 22.06.2010 con il quale il Consiglio Direttivo di Protezione Civile ha composto uno schema di regolamento comunale di protezione civile;

CONSTATATO che lo schema di regolamento di Protezione Civile è composto di n. 17 articoli ed è allegato al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il predetto regolamento in fase di approvazione consentirà le modalità di gestione del servizio di protezione civile nell'ambito del territorio comunale, attraverso funzioni atte alla predisposizione di piani di emergenza, con attuazione dei primi soccorsi alla popolazione e di interventi urgenti e necessari a fronteggiare lo sviluppo di eventi calamitosi nel proprio territorio;

DATO ATTO che i volontari del gruppo protezione civile saranno addestrati a cura della Direzione Regionale della Protezione Civile della Regione Veneto, d'intesa con la Prefettura territorialmente competente mediante appositi corsi, in relazione ai compiti istituzionali che rivestiranno;

VISTO l'art. 108 del D. Lgs.vo 31.3.1998 n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 relativo al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- i Decreti Sindacali n. 1 e n. 2 del 04.01.2010 relativi alla nomina dei responsabili dei servizi amministrativo-finanziario e tecnico per l'anno 2010;

- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 07.09.2005;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 22.12.1997;
- il Bilancio di Previsione 2010 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30.03.2010;
- il PRO per l'anno 2010 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 07.04.2010;
- lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole, allegato al presente atto, espresso ai sensi dell'art. 49 -comma 1 del D. Lgs.vo 267/2000 dal responsabile del servizio competente;

UDITI gli interventi:

L'Assessore Basso comunica che il 15.12.2009 c'è stato un primo incontro sull'argomento protezione civile. In un secondo incontro avvenuto il 7.6.2010 sono state raccolte n. 20 adesioni di partecipazione al gruppo volontario di protezione civile ed è stato nominato il Consiglio Direttivo provvisorio. Il 22.06.2010 è stato redatto il Regolamento che si va ad approvare. L'Assessore ringrazia il Gruppo e la cittadinanza per la partecipazione.

Il Cons. Manesso Amerigo interviene dichiarando che l'idea è buona, ma chiede cosa prevede il regolamento.

Il Cons. Basso illustra il regolamento, specificando in particolare l'art. 3 “Organi del gruppo comunale di volontari di Protezione Civile”.

Il Cons. Nicola Lidia voterà a favore però afferma che la Protezione Civile ha grande importanza per le calamità naturali, ma non per i grandi eventi come è successo ultimamente. Devono avere una dimensione più grande all'incirca 20000 abitanti.

I gruppi comunali di Protezione Civile hanno più senso in Enti di dimensioni di 2000 abitanti.

L'Assessore Basso risponde che comunque il coordinamento è della Provincia di Treviso come per gli altri Gruppi comunali.

Il Cons. Manesso ritiene che per : “le dotazioni sembra fuori luogo che ogni gruppo abbia una replica delle strutture che già ci sono a livello provinciale”.

L'Assessore Basso precisa che il magazzino di protezione civile distrettuale ha sede a Ponzano Veneto così ha deciso la Regione. Esiste un Piano Comunale di Protezione Civile con una certa dotazione e dipende anche dalle calamità.

Il Cons. Francescato Giuliano chiede se ci sono oneri per il Comune.

L'Assessore Basso comunica che il Comune dispone di € 5.000,00, mentre la Regione interviene con circa € 36.000,00 per attrezzature e l'acquisto di un veicolo fuoristrada.

Il Cons. Francescato chiede inoltre notizie sulle divise.

L'Assessore Basso risponde che spera che la Provincia fornisca le divise come anche la formazione; la Regione inoltre rimborserà il personale che si assenta dal lavoro per l'espletamento dell'attività di protezione civile.

CON l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;

CON VOTI:

Presenti n. 14

Favorevoli n.14

Astenuti n. 0

Contrari n. 0

DELIBERA

per i motivi e finalità in premessa esplicitati:

di approvare il Regolamento del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile, composto di n. 17 articoli e allegato al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale (all. A);

di dare atto che al personale direttamente interessato sarà data un'adeguata azione formativa ed informativa, mediante corsi in collaborazione con la Direzione Regionale della Protezione Civile della Regione Veneto;

di trasmettere il presente provvedimento al Sig. Prefetto di Treviso, al Presidente della Provincia di Treviso, e al Presidente della Giunta Regionale;

di dichiarare il presente provvedimento, che ottiene il medesimo risultato della precedente votazione, immediatamente eseguibile a' sensi di legge.

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS.VO 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica sull'argomento in oggetto e si esprime, in ordine alla regolarità tecnica **parere favorevole**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO f.f.
f.to Ing. Vianello Riccardo



COMUNE DI MORGANO

PROVINCIA DI TREVISO

sede municipale BADOERE

Piazza Indipendenza, 2 – CAP 31050

CF 80006320263

tel. 0422.8378 fax 0422.739573

P.IVA 00755130267

e-mail: segreteria@comune.morgano.tv.it

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1

E' costituito il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile, cui possono aderire cittadini maggiorenni d'ambo i sessi, residenti nel territorio comunale o eccezionalmente nei Comuni limitrofi, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile ed entro i limiti dei piani di protezione civile comunale, in attività di previsione, prevenzione e soccorso e di ripristino a seguito dell'emergenza, in caso di calamità interessanti il territorio comunale.

Il Comune, in relazione a particolari rischi incombenti sul proprio territorio potrà, con deliberazione giuntalesca, avvalersi per i propri specifici programmi della collaborazione gratuita di cittadini anche non residenti nel Comune, che siano in possesso di una specifica preparazione sulle tematiche riguardanti la protezione civile.

Il Comune individuerà inoltre le forme più opportune per diffondere un'adeguata informazione sull'iniziativa e per incentivare l'adesione dei cittadini.

Art. 2

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione d'apposita domanda e dall'accettazione della stessa da parte della Giunta Comunale, con apposita delibera.

I volontari ammessi devono essere muniti dell'apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal responsabile comunale per la Protezione Civile, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la qualifica.

Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto obbligatoriamente in vista sull'equipaggiamento utilizzato dal volontario durante l'intervento.

Art. 3

Sono organi del gruppo comunale di volontari di Protezione Civile:

- l'assemblea degli iscritti
- il consiglio direttivo
- il coordinatore operativo.

Il Consiglio Direttivo e il Coordinatore Operativo rimangono in carica per la durata di 3 anni.

La Commissione Elettorale nominata dall'assemblea degli iscritti, ha il compito di organizzare e gestire le elezioni dal momento della nomina della commissione elettorale stessa, alla proclamazione degli eletti.

Il Sindaco a suo delegato è il responsabile unico del gruppo e prende atto con apposito provvedimento delle elezioni degli organi del gruppo comunale di Protezione Civile.

Art. 4

I volontari appartenenti al Gruppo Comunale di protezione civile, saranno addestrati a cura della Direzione Regionale del Protezione Civile della Regione Veneto, d'intesa con la Prefettura territorialmente competente, mediante appositi corsi organizzati mediante tecnici abilitati dalla Direzione stessa, del Corpo Forestale Regionale e da Enti ed Organismi anche dello Stato, previa opportune intese ed accordi, in relazione ai compiti istituzionali cui attendono.

Art. 5

All'interno del Gruppo Comunale possono essere formate squadre specializzate, in relazione ai particolari e diversi rischi incombenti sul territorio.

Ogni squadra avrà un responsabile (caposquadra), nominato dal Sindaco o suo delegato su proposta del Coordinatore organizzativo, al quale farà riferimento, fermo restando il rapporto funzionale con il sopracitato coordinatore organizzativo del gruppo comunale e la diretta responsabilità per l'attrezzatura di squadra avuta in dotazione.

Art. 6

Durante le emergenze il gruppo volontari, anche strutturato in varie squadre, per ordine del Sindaco o del suo delegato, potrà agire di propria iniziativa fino all'arrivo degli organi istituzionalmente preposti per la gestione delle emergenze di protezione civile, alle cui dipendenze dovrà successivamente operare, in quanto richiesto.

Dell'intervento in emergenza dovrà essere tempestivamente informata la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale e quella della Prefettura competente per territorio.

Tutte le attività svolte dal Gruppo dovranno essere riportate in un apposito registro cronologico, tenuto dal Responsabile comunale e controfirmato dal coordinatore del gruppo comunale, che dovrà essere vistato dal Sindaco o dal suo delegato al termine di ogni intervento.

Art. 7

Gli appartenenti del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile sono tenuti a partecipare alle attività menzionate dall'art. 1, nonché a quelle con caratteristiche addestrative, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile alcun'attività diversa, ovvero contrastante con le finalità indicate.

Art. 8

Il Comune è tenuto a dotare il Gruppo Comunale di Protezione Civile d'idonee attrezzature e mezzi operativi, nonché dei relativi luoghi di deposito dei materiali e dei mezzi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio disponibili.

Art. 9

Ai volontari impegnati nell'ambito delle operazioni d'emergenza o di simulazione d'emergenza, debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile, potranno essere garantiti, ai sensi della normativa vigente, i seguenti benefici:

- a) per i lavoratori dipendenti, il mantenimento del posto di lavoro durante il periodo d'impiego di attività addestrative o interventi di protezione civile;
- b) per i lavoratori dipendenti, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale durante il periodo d'impiego in attività addestrative o interventi di protezione civile, da parte del datore di lavoro che potrà fare richiesta di rimborso degli emolumenti versati al lavoratore;
- c) per lavoratori autonomi, potrà essere concesso un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;
- d) la copertura assicurativa durante tutto il periodo di impiego autorizzato;
- e) il rimborso delle spese sostenute dal gruppo, relative al carburante per l'uso di mezzi di trasporto durante l'attività addestrativa o negli interventi, nonché tutte le spese altre sostenute durante gli interventi, purchè debitamente documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe dell'Automobile Club d'Italia in vigore.

Art. 10

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al precedente art. 9, il Sindaco o suo delegato, dopo le comunicazioni di cui al secondo comma del precedente art. 6, relative all'impiego del gruppo di volontari comunali in emergenza, ovvero nei casi d'attività addestrativa preventivamente approvata, provvederà a certificare i nominativi ed i tempi di impiego dei volontari.

Art. 11

Le modalità di attivazione del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile agli effetti del loro impiego, fanno riferimento alle procedure contenute nel Piano Comunale di Protezione Civile predisposto dall'Amministrazione Comunale.

Art. 12

I volontari, nell'espletamento del servizio, devono mantenere sempre un contegno corretto e degno dell'organizzazione a cui appartengono.

In particolare devono:

- improntare il loro comportamento alla massima serietà ed impegno;
- attenersi scrupolosamente alle direttive ed alle disposizioni impartite dagli organi competenti;
- osservare lealmente e diligentemente i regolamenti e le altre norme vigenti della pubblica amministrazione;
- usare, nei rapporti con terzi, cortesia, comprensione, onestà e fermezza;
- osservare una doverosa riservatezza su quanto avvenuto durante il servizio;
- nei rapporti con il Comune e nei contatti esterni, seguire in ogni occasione la via gerarchica;
- impiegare correttamente e secondo le normative in vigore i mezzi e i materiali dati in uso.

Art. 13

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza dei volontari al gruppo.

Il Sindaco o suo delegato, è il garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 14

Le infrazioni da parte da parte dei singoli volontari possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco o suo delegato, il quale, sentito il responsabile comunale e il coordinatore organizzativo del gruppo, potrà avviare l'eventuale provvedimento disciplinare ed eventualmente decretare la conseguente esclusione, che comporta l'immediata restituzione dell'intero equipaggiamento fornito dall'Amministrazione Comunale.

Art. 15

I volontari che tengano una condotta non conforme ai contenuti delle presenti norme, possono incorrere nelle seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- sospensione temporanea per un periodo massimo di sei mesi;
- espulsione.

Art. 16

Il richiamo è una dichiarazione verbale di biasimo, a fronte di lievi trasgressori.

L'ammonizione scritta è una dichiarazione di biasimo che va inserita nel fascicolo personale ed è inflitta nel caso di reiterare lievi trasgressori e nel caso di trasgressori di grave entità.

Il richiamo verbale e l'ammonizione scritta rientrano nelle competenze del responsabile comunale, sentito il Coordinatore organizzativo.

Avverso l'ammonizione scritta è ammesso il ricorso, da presentarsi entro dieci giorni al Sindaco o al suo delegato, che potrà decidere insindacabilmente, dopo aver sentito il responsabile comunale.

La sospensione per un periodo massimo di sei mesi è inflitta:

- a) per gravi negligenze in servizio;
- b) per contegno scorretto nei confronti degli organi della Pubblica Amministrazione e dei suoi dipendenti, dei cittadini e dei colleghi volontari;
- c) per comportamento non conforme alla dignità delle funzioni;
- d) per violazione del segreto d'ufficio e della riservatezza prevista nello svolgimento dell'attività;
- e) per comportamento che sia causa di interruzione o di perturbamento della regolarità o continuità del servizio;
- f) per denigrazione della Pubblica Amministrazione o dei suoi organi;
- g) per tre assenze ingiustificate consecutive nel corso dell'anno;
- h) per uso improprio della divisa o delle attrezzature e per l'abuso della carica assegnata.

L'espulsione è comminata:

- a) per le fattispecie previste dalla sospensione, allorchè siano di particolare gravità o in caso di recidiva;
- b) per uso illecito o distrazione di somme di pertinenza del Comune;
- c) per richiesta o accettazione di compensi in relazione ai servizi svolti;
- d) per gravi atti di insubordinazione nei confronti degli organi competenti.

La sospensione e l'espulsione non possono essere comminate senza un'adeguata motivazione e senza che l'infrazione sia stata preventivamente contestata al volontario con l'invito a presentare eventuali elementi a propria difesa entro il termine di dieci giorni.

La sospensione e l'espulsione sono decretate dalla Giunta Comunale, su proposta del responsabile comunale della protezione civile.

Art. 17

Il presente regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo a quello di inizio della pubblicazione all'albo pretorio del Comune.